

02480-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 92
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1609/2020
EDUARDO DE GREGORIO	- Relatore -	UP - 03/11/2020
ANTONIO SETTEMBRE		R.G.N. 27410/2020
GIUSEPPE DE MARZO		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

nel procedimento a carico di:

(omissis) è nato a (omissis)

inoltre:

(omissis)

avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO


Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno alla costituita parte civile a carico dell'imputato per il delitto - per quanto qui rileva - ex art 605 cp, nei confronti della ex compagna, riqualificando il delitto di sequestro di persona, consistito nella condotta di aver costretto la persona offesa a salire in automobile, in quello di violenza privata e rideterminando la pena.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art 605 cp, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel riqualificare il fatto come violenza privata, in quanto il comportamento di aver costretto la persona offesa a salire in automobile con minaccia e violenza avrebbe determinato la limitazione della sua libertà di movimento.

All'odierna udienza il PG, drssa Odello ha concluso per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto.

1. Il PM lamenta, infatti, l'errata applicazione della norma incriminatrice ex art 605 cp, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento. 

Sez. 5, Sentenza n. 44548 del 08/05/2015 Ud. (dep. 04/11/2015) Rv. 264685.

1.1 Non si accorge il ricorrente che, secondo quanto da lui stesso rappresentato in ricorso e secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, in alcun modo si ricava che l'imputato avesse voluto con i comportamenti minatori ed aggressivi tenuti esclusivamente e direttamente privare della libertà di movimento la persona offesa ma la sua volontà era quella di *avere il tempo necessario per conversare* con la donna, costringendola, pertanto ad entrare in auto ed a subire un dialogo con l'imputato non voluto, cioè a sopportare la condotta indesiderata dello stesso, realizzando in tal modo l'elemento oggettivo tipico del delitto di violenza privata, al quale la sua volontà era diretta:

Così, Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268405.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, data la natura del reato per cui è ricorso, deve disporsi l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. In caso di diffusione del presente provvedimento devono omettersi le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 3.11.2020

Il Consigliere estensore

Dr. Eduardo de Gregorio



Il Presidente

Dr. Gaetano Sabeone

